



Comune di MONTEFALCO
(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO

IUC

IMPOSTA UNICA COMUNALE

“Componente TASI”

Approvato con atto C.C. n. 27 del 09.09.2014

(in vigore dall' 01.01.2014)

REGOLAMENTO IUC

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Montefalco in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

Art. 2

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC è composta da:
 - a. l'**Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
 - b. e da una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
 - e nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina: a) le aliquote e detrazioni IMU; b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati. c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 4

DICHIARAZIONI

1 I soggetti passivi della IUC presentano le dichiarazioni relative alle singole componenti tributarie entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2 La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione

delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3 Ai fini della dichiarazione relativa alla componente tributaria IMU continuano ad applicarsi le disposizioni ed il modello ministeriale di cui al Decreto del 30 ottobre 2012 -Min. Economia e Finanze.

4 Rispetto alla componente tributaria TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione relativa alla tassa, su modello messo a disposizione dal Comune, **esclusivamente** nei casi in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso. In tutti gli altri casi, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

5 Per la dichiarazione relativa alla componente tributaria TARI si rimanda a quanto espressamente previsto dallo specifico Regolamento. In sede di prima applicazione della TARI, in assenza di variazioni, resta valido quanto già dichiarato o accertato ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 5

MODALITA' DI VERSAMENTO

1 Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Art. 6

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Le scadenze dei pagamenti dell'**IMU** sono quelle fissate per legge: **16 giugno** per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo .

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come previsto da disposizioni comunali nel rispetto di norme statali.

Art. 7

COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE

- 1 Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti interessati.
- 2 Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 8

RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 9

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

- 1 Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

Art. 10

ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

- 1 In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 2 In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
- 3 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 4 In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- 5 In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
- 6 Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 7 Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
- 8 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1 Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del

pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

- 2 Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3 Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01-01-2014.

Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 23

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1 Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente **TASI** (Tributo sui servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
- 2 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

Art. 24

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

Art. 25

ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

Art. 26

SOGGETTI PASSIVI

- 1 La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 24, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 2 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 3 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 4 Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

- 5 L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 30. La restante parte è corrisposta dal **titolare del diritto reale** sull'unità immobiliare.

Art. 27
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
2. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti fabbricati:
 - per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall'articolo 10 del DLgs 42/2004;
 - per i fabbricati inagibili, se l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 28
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini TASI si applica integralmente quanto già previsto dal precedente art. 20 riguardante la disciplina dell'IMU (Imposta municipale propria).

Art. 29
PERIODICITA' DELLA TASSA

- 1 La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione.
- 2 Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
- 3 Per ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria.

Art. 30
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. .

Art. 31
DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

- 1 Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.
- 2 Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- 3 Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i)

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 32

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 33

DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione TASI si rimanda a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento IUC.

Art. 34

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato di norma in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno** e **16 dicembre**; in sede di prima applicazione per questo anno 2014 e, negli anni successivi in casi particolari, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, il Comune può stabilire diverse modalità e termini di pagamento.

Art. 35

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 3,00 euro per anno d'imposta. Tale limite minimo non si pone nei riguardi dell'**occupante**, diverso dal titolare del diritto reale di cui al precedente art. 26, comma 5.

Art. 36

RISCOSSIONE

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 37

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento per la componente Tasi della IUC entra in vigore il 01.01.2014.